



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 17 del 01/02/2013 -
Determinazione nr. 325 del 01/02/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Armellin Patrizio. – Archiviazione istanza e denegazione di autorizzazione agli scarichi nel Rio Fossaluzza e sul suolo di acque reflue urbane provenienti dalla lottizzazione sita in Brugnera loc. Tamai (PN), zona industriale ed artigianale del Camol via delle Industrie e V.le Europa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il signor Armellin Patrizio nato a Conegliano (TV) il 14.04.1976 e residente a Codognè (TV) via Vittorio Veneto n. 3F, in qualità di Amministratore pro-tempore ha presentato istanza di data 14.11.2011 assunta al prot. n. 81033 del 16.11.2011 per il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi su Rio Fossaluzza e sul suolo, di acque reflue urbane provenienti dalla lottizzazione sita in comune di Brugnera Loc. Tamai (PN) zona industriale ed artigianale del Camol di cui alla determinazione Dirigenziale n. 2245 del 14.11.2008;

DATO ATTO che con nota prot. n. 24110 del 13.03.12, ritirata in data 15.03.12, questa Provincia comunicava l'avvio del procedimento facendo presente alla ditta che era necessario trasmettere:

- nuova scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, in sostituzione di quella di data 14.11.2011, compilata in tutte le sue parti, compresa la localizzazione degli scarichi mediante le coordinate Gauss Boaga e WGS84;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilate datate e sottoscritte dal titolare dello scarico;
- chiedeva inoltre di *“trasmettere quanto sopra entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della presente”* e informava che *“I termini del procedimento sono sospesi, fino alla data di ricevimento delle integrazioni richieste.”*;

FATTO PRESENTE che il Signor Armellin Patrizio, entro i termini assegnati, non ha provveduto ad integrare la documentazione necessaria ai fini istruttori, come richiesto con la succitata nota di avvio del procedimento e che con successiva nota, pervenuta in data 14.09.2012 assunta al prot. n. 67902 del 17.09.2012 (inviata anche al comune di Brugnera, alla Società Sistema Ambiente S.r.l., ad ARPA e all'A.S.S. n. 6) informava che *“...in data 19.11.2008 con atto stipulato dal notaio ... è avvenuta la cessione gratuita al comune di Brugnera da parte dei lottizzanti e loro aventi causa di tutte le aree e le opere da destinare ad area verde, parcheggi pubblici, sedi stradali ed impianti, si ritiene*

quindi di non avere più alcun titolo per la richiesta di tale rinnovo... ”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 78864 del 30.10.2012 ritirata in data 06.11.2012, questo Ufficio chiedeva al Comune di Brugnera di “...confermare, quanto dichiarato nell'allegata istanza di data 14.11.2011 dal Signor Armellin Patrizio e trasmettere, quanto già richiesto nella nota di avvio del procedimento e richiesta integrazioni prot. n. 24110 del 13.03.2012... entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, anticipata tramite fax.” Inoltre faceva presente che “...il procedimento avrà termine il 15.11.2012 pertanto vi è assoluta urgenza, di ricevere quanto sopra, stante la scadenza dell'autorizzazione in atto... Nulla pervenendo entro tale data, si procederà all'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di data 14.11.2011”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 16579 del 02.11.2012 pervenuta in data 05.11.2012 ed assunta al prot. n. 80195 del 06.11.2012 il Comune di Brugnera comunicava, fra l'altro, che “...è stata affidata al Sistema Ambiente S.r.l. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato anche del comune di Brugnera. Su tali presupposti... è stata trasmessa copia della documentazione riguardante l'autorizzazione allo scarico ... si è chiesto alla medesima Società di procedere alla definizione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ... ”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 81473 del 09.11.2012 ritirata in data 14.11.2012, questa Provincia comunicava al Signor Armellin Patrizio, al Comune di Brugnera e alla Società Sistema Ambiente S.r.l., l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di data 14.11.2011 relativa al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2245 del 14.11.2008, in quanto “...l'Amministratore... non risulta più titolare dello scarico in cui trattasi...” ed informava inoltre che “...ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., il Signor Armellin Patrizio potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, che viene anticipata via Fax”;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 17396 del 19.11.2012, pervenuta in data 21.11.2012 assunta al prot. n. 84577 del 22.11.2012 il Comune di Brugnera ribadisce “...di considerare l'opportunità di concedere adeguata proroga del termine di conclusione del procedimento avviato per consentire le operazioni di subentro da parte del Sistema Ambiente S.r.l. nella richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 6026 del 28.11.2012 inviata al Comune di Brugnera e per conoscenza a questa Provincia (prot. n. 87453 del 04.12.2012) e all'AATO Occidentale, la Società Sistema Ambiente S.r.l. segnala che “...la rete fognaria ed i manufatti di scarico oggetto della richiesta di cessione in ns. gestione non fanno parte della ricognizione di impianti e reti eseguita per la definizione del Piano d'Ambito...” ed ancora “...questa Società potrà prendere in gestione la rete fognaria per acque reflue urbane ma non un'eventuale rete (e relativi manufatti di scarico) per sole acque meteoriche”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 89032 del 07.12.2012 ritirata in data 13.12.2012 questo Ufficio invitava il Comune di Brugnera e la Società Sistema Ambiente S.r.l. “...per quanto di competenza a presentare entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, istanza di subentro nel rinnovo dell'autorizzazione... Qualora alla scadenza del termine sopra indicati non pervenga a questo Ufficio alcun riscontro, si procederà all'archiviazione dell'istanza, senza ulteriori

comunicazioni...” e comunicava tra l’altro al Signor Armellin Patrizio “...*l’archiviazione della propria posizione...*”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 6350 del 17.12.2012 inviata al Comune di Brugnera e per conoscenza a questa Provincia (prot. n. 91771 del 19.12.2012) e all’AATO Occidentale, la Società Sistema Ambiente S.r.l. sollecita il Comune di Brugnera per “...*l’invio della documentazione non ancora pervenutaci, chiesta con la nostra nota prot. n. 6026 del 28.11.2012 al fine di poter terminare l’istruttoria relativa allo stato di fatto delle reti fognarie e degli scarichi terminali delle stesse...*”;

EVIDENZIATO che l’istanza di data 14.11.2011 è riferita al rinnovo dell’autorizzazione di n. 4 scarichi provenienti dalla zona lottizzata di cui n. 2 scarichi su suolo (fossato stradale), di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, per i quali la Società Sistema Ambiente S.r.l. nella succitata nota prot. n. 6026 del 17.12.2012 aveva segnalato che non ne avrebbe preso la gestione;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 19122 del 20.12.2012 assunta al prot. n. 41 del 02.01.2013 inviata anche all’AATO Occidentale, alla Società Sistema Ambiente S.r.l. e per conoscenza al Signor Armellin Patrizio, il Comune di Brugnera comunicava, tra l’altro che: “... *non è stata prevista né eseguita la vera e propria rete fognaria di raccolta delle acque nere; gli insediamenti edilizi sono dotati ... di autorizzazione allo scarico al suolo;...Di non ritenere più necessario,...* il rinnovo nonché il subentro nell’autorizzazione allo scarico rilasciata in passato per l’attuale semplice rete di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche stradali dalla Provincia di Pordenone. Di disporre conseguentemente la trasmissione del presente atto... alla Provincia di Pordenone per l’archiviazione dell’istanza di rinnovo di cui sopra...all’Autorità d’Ambito... Occidentale, nonché a Sistema Ambiente S.r.l., quali organismi competenti riguardo al servizio idrico integrato”;

RITENUTO pertanto di archiviare l’istanza e denegare l’autorizzazione, atteso che non sussiste alcun interessato ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione in essere, in quanto:

- il Signor Armellin, con nota prot. 67902 del 17.09.2012 ha comunicato di “...*non aver più alcun titolo per la richiesta di tale rinnovo*”;
- il Comune di Brugnera, con la succitata nota prot. n. 19122/12 ha comunicato di “...*non ritenere più necessario pertanto il rinnovo nonché il subentro nell’autorizzazione allo scarico rilasciata in passato...dalla Provincia di Pordenone*”;
- la Società Sistema Ambiente S.r.l. non ha presentato istanza per il subentro nell’autorizzazione agli scarichi di cui trattasi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, che determina gli importi da versare alla Provincia per l’istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTO il versamento di € 130,00 introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 402 del 23.01.2012;

DATO atto che le spese sostenute, € 130,00 in presenza di quattro punti di scarico, riguardano la sola istruttoria della Provincia regolarmente espletata e pari all’importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte terza

relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;

la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

Tutto ciò premesso.

D E T E R M I N A

1. Per i motivi in premessa indicati che si intendono qui integralmente riportati ed approvati e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di denegare l'autorizzazione richiesta e di disporre l'archiviazione dell'istanza di data 14.11.2011 presentata dall'Amministratore pro tempore della lottizzazione sita in Brugnera (PN) loc. Tamai, Zona Industriale ed Artigianale del Camol (via delle Industrie e viale Europa) acquisita agli atti con prot. n. 81033 del 16.11.2011.
2. di dare atto che il conguaglio delle spese sostenute è pari all'importo versato.
3. di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Signor Armellin Patrizio quale titolare dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2245 del 14.11.2008, al Comune di Brugnera, alla Società Sistema Ambiente S.r.l., all'AATO Occidentale, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 01/02/2013

IL DIRIGENTE

Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni